

LINEE GUIDA

PER IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE DI NUOVI SOCI ORDINARI

E DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL

COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA COME OSSERVATORI

Lo scopo di queste Linee Guida è di indirizzare il Consiglio Direttivo nel valutare le richieste di ammissione di nuovi Soci Ordinari all'Ente e di partecipazione al Comitato di Indirizzo e Garanzia come Osservatori.

Il Richiedente dovrà presentare la domanda di adesione corredata di adeguata documentazione, come indicato all'Art. 8 dello Statuto e all'Art. 4 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, che si riportano di seguito.

STATUTO

ART. 8 SOCI ORDINARI

Possono assumere la qualifica di Socio Ordinario, fatto salvo quanto previsto all'atto della costituzione, e a condizione di dimostrare un interesse diretto verso il complesso delle attività di accreditamento, con l'impegno a sostenerle:

- a) le Pubbliche Amministrazioni di livello nazionale, le Regioni e le Province Autonome;*
- b) le Associazioni di Categoria rappresentative di specifici comparti produttivi o di servizi e le Società, in qualunque forma costituite, di rilevante valenza nazionale, operanti in servizi di pubblico interesse;*
- c) le Associazioni, Enti, Istituzioni di rilevante valenza nazionale che hanno finalità statutarie di studio, ricerca, diffusione della cultura della valutazione della conformità;*
- d) le Associazioni rappresentative a livello nazionale dei Soggetti che, in qualità di consumatori finali o intermedi, utilizzano i servizi degli Organismi accreditati, nonché le Associazioni di tutela dell'ambiente di rilevante valenza nazionale;*
- e) le Associazioni di Soggetti accreditati.*

OMISSIS

L'ammissione di un nuovo Socio avviene attraverso richiesta presentata al Consiglio Direttivo, che verifica, con i criteri di dettaglio stabiliti nel Regolamento Generale di cui al successivo art. 27, la sussistenza in capo all'aspirante Socio dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente articolo ed alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e successive modifiche ed integrazioni, e delibera in merito all'ammissione, anche sulla base di una valutazione che terrà conto delle finalità statutarie, dei requisiti morali, di rappresentatività nazionale, affidabilità e credibilità pubblica del richiedente, di eventuali sovrapposizioni o duplicazioni di rappresentatività, rispetto ai Soci esistenti.

OMISSIS

Il diniego della domanda di ammissione legittima il proponente a chiedere che su di essa si pronunci l'Assemblea nella prima seduta utile.

REGOLAMENTO GENERALE DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO

ART. 4 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI ORDINARI

(ART. 8 DELLO STATUTO)

L'aspirante Socio deve presentare apposita istanza, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata da idonea documentazione, che comprovi, ad esempio facendo riferimento a esplicite previsioni del proprio Statuto o dei programmi annuali di attività, o di singoli progetti approvati dai propri Organi, l'interesse a diventare Socio di ACCREDIA, sostenendone e promuovendone la missione ed il valore delle valutazioni di conformità accreditate.

A tal fine, fornisce al Consiglio Direttivo, dichiarazioni con le quali si assume la responsabilità di attestare:

- a) per i titolari delle cariche connesse alla rappresentanza legale ovvero alla responsabilità gestionale di maggior rilievo, l'assenza di condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili);*
- b) il requisito della rappresentatività, ad esempio attraverso la dimostrazione di una presenza diffusa ed articolata sul territorio nazionale, ovvero di un rilevante peso economico;*
- c) ove applicabile, la presenza di un numero di iscritti congruo con riferimento all'ambito in cui l'aspirante Socio opera.*

Al fine di garantire piena trasparenza ed evidenza al processo di valutazione, il Consiglio Direttivo si dota di Linee Guida e, previo esame istruttorio condotto dal Comitato Esecutivo, delibera sulla domanda, di norma entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa che la accompagna. Il Consiglio può respingere la domanda di ammissione, dandone motivazione, oltre al caso in cui la domanda sia irricevibile per riscontro con esito negativo rispetto alle ipotesi di cui alla lett. a) anche nel caso in cui la documentazione prodotta sia carente, o la credibilità pubblica risulti dubbia o compromessa in base alle iniziative pubbliche realizzate, alla pubblicazione di articoli e comunicati relativi alle valutazioni di conformità, o al mancato utilizzo o sostegno all'accreditamento.

Ai fini dell'accettazione della domanda di ammissione, devono altresì essere valutate, alla luce dell'interesse pubblico che l'Ente deve perseguire, le eventuali sovrapposizioni o duplicazioni di rappresentanza, in termini di compartecipazione societaria, associativa o settoriale, con i Soggetti già Soci di ACCREDIA.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE DI NUOVI SOCI ORDINARI

<u>REQUISITO</u>	<u>ANALISI</u>
Interesse diretto verso il complesso delle attività di accreditamento, con l'impegno a sostenerle.	Esame della documentazione prodotta dal Richiedente secondo quanto richiesto dallo Statuto e verifica di: <ul style="list-style-type: none">- Statuto del Candidato Socio;- Programmi di attività;- Eventuali Delibere approvate dagli Organi, etc..
<ul style="list-style-type: none">- Verificare come primo requisito che l'interesse sia <u>indirizzato alla generalità dei campi di accreditamento</u> e non solo ad uno schema di accreditamento settoriale.- Non è sufficiente l'interesse a diventare Socio, ma è essenziale l'impegno dichiarato a <u>sostenere e promuovere la missione dell'Ente</u> ed il valore delle valutazioni di conformità accreditate.- Il Richiedente deve esprimere un esplicito e dimostrato interesse concreto per l'Accreditamento, le valutazioni di conformità e l'attività di Normazione, in settori di pertinenza delle norme di accreditamento, attraverso attività proprie o a esso correlate.- Verificare l'assenza di eventuali <u>condizioni conflittuali anche rispetto alle attività di accreditamento</u> (ad es. gestione di schemi di certificazione emessi senza riferimento all'accREDITamento, Laboratori che non considerano il valore dell'accREDITamento o conflitti con l'Ente e/o Soci, etc.).	

<u>REQUISITO</u>	<u>ANALISI</u>
Per i Titolari delle cariche connesse alla rappresentanza legale ovvero alla responsabilità gestionale di maggior rilievo, l'assenza di condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili).	<ul style="list-style-type: none">- Verifica della completezza delle dichiarazioni richieste.- Verifica di altre informazioni disponibili relative al Soggetto richiedente.

<u>REQUISITO</u>	<u>ANALISI</u>
Requisito della rappresentatività e della rilevante valenza nazionale.	Esame delle informazioni ricevute e valutazioni dell'esistenza di una presenza diffusa ed articolata sul territorio nazionale, ovvero di un rilevante peso economico o impatto sociale.
<p>- Analizzare la tipologia del Richiedente per identificare il <u>settore di riferimento</u> e di conseguenza individuare quali tra i requisiti sotto indicati sono inerenti per la specifica categoria.</p> <p>- Analizzare la <u>quantità di Associati che rappresenta nell'ambito del proprio settore</u>, rispetto al numero totale di Soggetti presenti in quel settore e, ove applicabile, fare il confronto con <u>altre Associazioni analoghe</u>.</p> <p>- Esaminare non solo il numero dei <u>Soci</u>, ma anche la <u>rilevanza economica ed il volume di affari</u> sia del Richiedente che del settore di appartenenza nel suo complesso.</p> <p>- Considerare anche la <u>rilevanza del settore nel panorama nazionale</u> e internazionale dell'accREDITamento.</p> <p>- In caso di articolazioni <u>regionali o locali</u>, deve aderire la <u>Rappresentanza nazionale</u>.</p> <p>- Considerare altri <u>criteri specifici di settore</u>, ad esempio consistenza associativa, diffusione territoriale, contrattazione collettiva con relativa sottoscrizione di CCNL.</p> <p>- Ferme restando le considerazioni di cui ai punti precedenti, verificare il possesso dei requisiti già definiti dalla Legislazione vigente per le diverse tipologie di Associazioni, riferendosi in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Associazioni dei Consumatori, ai criteri per l'ammissione nel CNCU; • per le Associazioni ambientaliste, ai criteri di riconoscimento seguiti dal MASE; • per le Associazioni di rappresentanza delle imprese, alla presenza nel CNEL o in almeno metà delle Regioni dello Stato italiano o in almeno 5 Consigli Camerali. In questi casi, pare opportuno che la dichiarazione con i dati di rappresentatività venga valutata congiuntamente con il Ministero del Lavoro e, per i Consigli Camerali, da Unioncamere e/o dal MIMIT. <p>Il possesso di tali requisiti consente l'ammissibilità dell'istanza e l'avvio del processo di valutazione della stessa, ma non costituisce un diritto di accettazione della richiesta di adesione, per cui il Consiglio Direttivo è tenuto a esercitare una valutazione specifica del complesso dei requisiti indicati nel presente documento.</p>	

<u>REQUISITO</u>	<u>ANALISI</u>
Evitare la duplicazione della Rappresentanza.	Esaminare sia la composizione del Soggetto richiedente che le Associazioni già Socie di ACCREDIA alle quali eventualmente aderisca.
<p>- Verificare se il Soggetto richiedente <u>ha legami con un altro Socio</u> di ACCREDIA. In tal caso valutare come prima analisi se il Richiedente e l'altro Soggetto già Socio appartengono alla medesima "Parte" nella quale sono suddivisi i Soci di ACCREDIA: se non</p>	

vi è coincidenza di "Parte" è molto probabile che di fatto la duplicazione non sussista o non sia sostanziale.

Nel caso in cui le Parti coincidano, approfondire l'analisi esaminando le motivazioni di tale Associazione ed in particolare se è originata dal medesimo obiettivo di rappresentanza ai fini dell'accREDITamento o da altre motivazioni differenti, ad esempio di tipo culturale, sindacale, o di relazioni industriali.

Alcuni esempi per i quali la duplicazione potrebbe non sussistere sono le Associazioni di Settore delle Federazioni Multisetoriali di livello nazionale, che pure sono Socie di ACCREDITA e appartengono alla medesima Parte. Altri esempi di doppia associazione, che sembrano in prima analisi ammissibili, sono i casi di legami con altri Enti già Soci, che però operano in ambiti in cui le motivazioni sono chiaramente differenti dalla duplicazione, come ad esempio ambiti formativi o culturali.

- Verificare se i Soci del Soggetto richiedente sono anche associati ad un altro Socio di ACCREDITA.

Se il grado di coincidenza è elevato o se i Soci di uno sono un sottoinsieme dei Soci dell'altro, la richiesta richiede maggiore attenzione di analisi, con approfondimenti sulle motivazioni dell'interesse, in particolare qualora i due Soggetti appartengano alla medesima "Parte".

- Se il Richiedente ha elementi di coincidenza con altro Soggetto già Socio, può essere utile analizzare se le due Associazioni esprimono posizioni sistematicamente comuni su tematiche relative ai temi dell'accREDITamento.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA COME OSSERVATORE

I Documenti Statutari ed il Regolamento RG-05 del Comitato di Indirizzo e Garanzia prevedono che *"anche altri Soggetti, portatori di interessi nelle attività di accreditamento, possono richiedere di designare propri Rappresentanti nel Comitato. Tali richieste avanzate dai Soggetti non Soci di ACCREDIA, devono essere motivate e sottoscritte dal Rappresentante Legale del Soggetto richiedente, e vengono valutate dal Consiglio Direttivo, con particolare attenzione alla consistenza di tali motivazioni, e al ruolo sociale del Richiedente. I Componenti del Comitato espressi da Soggetti non Soci dell'Ente hanno la funzione di Osservatori e non hanno diritto di voto"*.

Entra a far parte della valutazione anche il parere del CIG in quanto il Consiglio Direttivo *"valuta, sentito il Comitato di Indirizzo e Garanzia, le istanze di Organizzazioni ed Enti, non Soci dell'Ente, che, coinvolti in modo significativo nelle attività di accreditamento, chiedono di partecipare ai lavori di tale Comitato, autorizzando il Presidente ad accettare la nomina di un Rappresentante"*.

Non essendoci, nei documenti Statutari, criteri ben definiti sulle caratteristiche che devono avere i Richiedenti la partecipazione come Osservatori ed essendo evidente che è necessario stabilire un limite di confine fra la possibilità di essere Socio e quella di essere Osservatore in CIG, è opportuno che l'analisi sui requisiti dei Soci, senza che questi si applichino in modo automatico, si estenda anche alla valutazione per essere ammessi al Comitato di Indirizzo e Garanzia come Osservatori. Analogamente a quanto previsto per le domande di adesione, l'istruttoria preliminare è svolta dal Comitato Esecutivo.

Considerato che la partecipazione come Osservatore viene richiesta da un Ente/Organizzazione e la nomina viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato di Indirizzo e Garanzia, che decade al termine del triennio, anche gli Osservatori in CIG decadono contemporaneamente ai Componenti effettivi degli Organi di ACCREDIA.

La domanda di partecipazione potrà ovviamente essere riproposta dopo la nomina delle nuove cariche, per una nuova partecipazione triennale.

È opportuno, anche per evitare strumentalizzazioni del ruolo di Osservatore, tenere presente che in ogni caso l'Osservatore, come già specificato nello Statuto, non ha diritto di voto. Inoltre, non ha diritto a partecipare ad eventuali Gruppi di Lavoro che si dovessero costituire, in quanto questi sono riservati ai Rappresentanti delle "Parti".

In ogni caso, il numero massimo di Osservatori ammessi al Comitato di Indirizzo e Garanzia, è stabilito nell'8% dei Soci di ACCREDIA (con arrotondamento sempre al limite inferiore). In presenza di un numero di aspiranti Osservatori superiore al limite, il Consiglio Direttivo deciderà in base a criteri di alternanza e di priorità, relativamente agli scopi dell'Ente.

REQUISITO	ANALISI
<p>Interesse <u>almeno parziale</u> nei confronti delle attività di accreditamento, con l'impegno a sostenerle.</p>	<p>Esame della documentazione prodotta dal Richiedente e verifica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statuto; - Programmi di attività e Progetti; - eventuali Delibere approvate dagli Organi; - eventuali Convenzioni sottoscritte con ACCREDIA.
<ul style="list-style-type: none"> - Il <u>Richiedente deve presentare nel dettaglio le motivazioni</u> che lo spingono a fare questa richiesta e l'eventuale documentazione dimostrativa dell'interesse. - L'interesse <u>può essere limitato ad una specifica attività di accreditamento</u> e non è necessario che sia rivolto <u>alla generalità dei</u> campi di accreditamento. - È essenziale verificare che il <u>Richiedente sia interessato all'accREDITamento e non solamente alla certificazione</u>. Come esempio un'Associazione proprietaria di uno specifico schema di accreditamento di ampio interesse e che comprende numerose aziende, può essere valutata per essere accolta come Osservatore, mentre un'Associazione che è interessata ad una specifica singola tipologia o schema di certificazione non è in linea di principio ammissibile. Ad esempio, un'Associazione di Soggetti che possono certificarsi come singola professione non regolamentata, non è idonea a partecipare come Osservatore. - Vanno comunque considerati, anche se in maniera meno approfondita, tutti gli altri criteri utilizzati per i Soci, ad esempio <u>il rispetto dei requisiti di onorabilità (assenza di condanne etc.)</u>, se il Soggetto richiedente ha una certa rappresentatività (in questo caso settoriale), il volume di affari del settore e la presenza di Soggetti analoghi che aderiscono ad altri Soci di ACCREDIA. - È elemento qualificante, ma non sufficiente, l'aver firmato una Convenzione con ACCREDIA. 	